



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 15891/2017

Città del Vaticano, 22 maggio 2017

Reverendo Signore,

con la presente rispondo alla lettera del 7 aprile a.c., con la quale Ella aveva chiesto il parere di questo Pontificio Consiglio riguardante alcune questioni sulla sanazione in radice di un matrimonio nullo tra una parte cattolica e l'altra non battezzata secondo il can. 1163 § 1 *CIC*.

Dopo un attento esame delle questioni summenzionate, mi premuro di comunicarLe il seguente parere.

La norma del can. 1163 § 1 *CIC* riguarda anche la sanazione in radice di un matrimonio nullo tra una parte cattolica e l'altra non battezzata.

Prima di concedere la summenzionata sanazione, si deve accertare che persevera il consenso di entrambe le parti (cf. can. 1163 § 1 *CIC*) e che sono state adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126 (cf. can. 1086 § 2 *CIC*).

Il nostro parere è che il decreto con il quale si concede la sanazione deve contenere il riferimento che il consenso persevera di entrambe le parti, che sono state adempiute le condizioni richieste dai cann. 1125 e 1126 *CIC* e che la sanazione comporta la dispensa dall'impedimento *disparitas cultus*.

Dopo che il matrimonio è stato sanato, deve essere annotato nel registro dei matrimoni e dei battezzati della parrocchia dei coniugi (cf. can. 1123 *CIC*).

Nella speranza di aver fornito un utile parere, colgo l'occasione per confermarmi,
della Signoria Vostra
dev.mo *in Domino*

✠ Francesco Card. Coccopalmerio
Presidente

✠ Juan Ignacio Arrieta
Segretario